



# L'INDUSTRIA DEL FALSO S.P.A.

**RAPPORTO AGGIORNATO  
A MARZO 2004**


**DANNI ECONOMICI E SOCIALI  
DELLA CONTRAFFAZIONE**

**Analisi e strumenti  
per debellare il fenomeno**

A cura del:  
**SERVIZIO E-BUSINESS E PROPRIETÀ INDUSTRIALE - DNE**

Direzioni politiche e progetti di intervento:  
**IPI - Viale Maresciallo Pilsudski, 124 - 00197 Roma**  
Tel. (+39) 06.80972.457 - [www.ipi.it](http://www.ipi.it)

# L'INDUSTRIA DEL FALSO S.P.A.



## INDICE

Premessa	5
Introduzione	7
Le definizioni di contraffazione e pirateria	9
La geografia della contraffazione	9
Le cifre della contraffazione e della pirateria	10
I profitti dei contraffattori	11
I canali di commercializzazione	11
Il sistema produttivo dei falsi	11
La protezione contro la contraffazione	14
La dovuta diligenza	14
L'uso di tecnologie anti-contraffazione	15
La cooperazione pubblico-privato	17
La World Customs Organization - WCO	18
L'Interpol	18
Le policies dei Governi	19
Gli Stati Uniti	19
La posizione della Comunità Europea per arginare la pirateria	19
Il "caso Cina"	24
I dati del fenomeno	24
La tutela della Proprietà Industriale	27
La rapida espansione economica della Repubblica Popolare Cinese	28
La Repubblica Popolare Cinese e la World Trade Organization	30
Bibliografia	33

## PREMESSA

Le violazioni della proprietà industriale, contraffazione e pirateria, rappresentano un fenomeno in crescita e una seria minaccia per le economie nazionali.

I nocuenti all'erario ed alle aziende sono molteplici: il fenomeno si traduce per le imprese in una diminuzione di fatturato e in perdite di quote di mercato (mancate vendite dirette), senza dimenticare le perdite immateriali e i danni morali subiti come conseguenza delle ripercussioni negative in termini d'immagine presso i clienti (mancate vendite future). La diffusione dei prodotti contraffatti conduce ad una banalizzazione del mercato che si ripercuote negativamente sulla notorietà e sull'originalità dei prodotti autentici, soprattutto quando le imprese fondano la loro pubblicità sulla qualità e rarità dei prodotti. Questo fenomeno comporta inoltre costi supplementari per le imprese (costo della protezione, delle indagini, delle perizie e delle controversie) e in alcuni casi può anche portare ad azioni contro il titolare, qualora non gli sia possibile comprovare la sua buona fede, per i prodotti commercializzati dagli autori degli atti di contraffazione o di pirateria.

Uno studio realizzato in Francia nel 1998<sup>1</sup> evidenzia che la perdita media per le imprese è pari al 6,4% della cifra d'affari. Un'indagine realizzata nel giugno 2000<sup>2</sup> indica che il calo medio annuo dei profitti nei settori considerati è notevole: 1.266 milioni di euro nel settore dell'abbigliamento e delle calzature, 555 milioni di euro nel settore dei profumi e dei cosmetici, 627 milioni di euro nel settore dei giocattoli e degli articoli sportivi, 292 milioni di euro nel settore dei prodotti farmaceutici. Nel settore del software uno studio realizzato (da International Planning and Research Corporation (IPR) per conto di Business Software Alliance -BSA) mostra che in Europa occidentale le perdite dovute alla pirateria nel 2000 sono state di oltre 3 miliardi di dollari.

La contraffazione e la pirateria, qualora non vengano contrastate in modo efficace, rischiano di causare agli operatori una perdita di fiducia nel mercato interno come spazio per lo sviluppo delle loro attività e per la tutela dei loro diritti. Questa situazione ha come conseguenza di scoraggiare i creatori e gli inventori, mettendo in pericolo l'innovazione e la creazione.

A livello sociale i danni che le imprese subiscono a causa della contraffazione e della pirateria si riflettono anche sul numero dei posti di lavoro da esse offerti, 250 mila è la stima dei posti di lavoro persi negli ultimi 10 anni a livello mondiale, di cui 100 mila circa nella sola Unione europea<sup>3</sup>.

---

*1 - KPMG,  
Sofres e l'Union des  
Fabricants*

---

*2 - Centre for Economics  
and Business Research  
(CEBR) per conto  
del Global  
Anti-Counterfeiting  
Group (GACG)*

---

*3 - "LIBRO VERDE  
SULLA LOTTA ALLA  
CONTRAFFAZIONE ED  
ALLA PIRATERIA NEL  
MERCATO INTERNO",  
Commissione delle  
Comunità Europee,  
Bruxelles, 1998.*

Il fenomeno comporta anche perdite di gettito per lo Stato o per la Comunità (dazi doganali, IVA) e implica tutta una serie di infrazioni, in particolare a livello di normative del lavoro, quando le merci contraffatte o usurpative sono fabbricate in stabilimenti clandestini da personale non dichiarato o vendute da ambulanti clandestini.

Uno studio realizzato nel giugno 2000<sup>4</sup> stima l'ammontare delle perdite fiscali sopportate dall'Unione europea nei settori presi in esame: in media 7.581 milioni di euro nel settore dell'abbigliamento e delle calzature, 3.017 milioni di euro nel settore dei profumi e dei cosmetici, 3.731 milioni di euro nel settore dei giocattoli e degli articoli sportivi, 1.554 milioni di euro nel settore dei prodotti farmaceutici.

La tutela del consumatore è diventata una priorità della Comunità Europea. La ricerca di un livello elevato di garanzia, in particolare per quanto riguarda la salute e la sicurezza, è obiettivo essenziale dell'azione comunitaria.

In genere, la contraffazione e la pirateria sono accompagnate da una truffa deliberata ai danni del consumatore sulla qualità che questi ha diritto di aspettarsi da un prodotto caratterizzato, ad esempio, da un marchio famoso dato che i prodotti contraffatti sono fabbricati senza i controlli effettuati dalle autorità competenti per la sicurezza dei prodotti e non rispettano le norme minime di qualità.

Il consumatore quando acquista prodotti contraffatti o pirata al di fuori dei legittimi canali commerciali, non beneficia né di una garanzia, né di un servizio post-vendita, né di difese efficaci in caso di danni.

Oltre a questi inconvenienti il fenomeno può costituire un reale pericolo per il consumatore in quanto può danneggiare la salute (contraffazione di medicinali, adulterazione di alcolici) o la sua sicurezza (contraffazione di giocattoli o di parti di automobili o aeroplani).

La contraffazione e la pirateria costituiscono un pericolo anche per l'ordine pubblico. Oltre alle conseguenze economiche e sociali, questo fenomeno viola la legislazione del lavoro (lavoro clandestino), la legislazione fiscale (perdita di gettito fiscale per lo Stato), la legislazione sanitaria e la legislazione in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre tali attività condotte un tempo su scala artigianale, sono oggi di natura industriale, offrendo così ai contraffattori la possibilità di ricavare notevoli guadagni senza correre rischi eccessivi.

*4 - Centre for Economics and Business Research (CEBR) per conto del Global Anti-Counterfeiting Group (GACG)*

## INTRODUZIONE

La contraffazione ha origini lontanissime: clamoroso è stato il ritrovamento di vasi e manufatti con sigilli alterati o falsificati, risalenti al periodo degli antichi egizi e degli antichi romani.

In passato il fenomeno riguardava soprattutto generi di lusso.

L'elevata abilità del falsificatore era tale da trasformare materiali scadenti in manufatti capaci di ingannare anche i meno sprovveduti.

I contraffattori e i venditori riuscivano a ricavare dalla vendita grossi profitti commercializzando quantitativi esigui di merci a prezzi elevati.

Nel tempo il fenomeno ha assunto connotazioni diverse.

Nell'ultimo ventennio la contraffazione da attività condotta su scala artigianale, si è trasformata in attività quasi industriale, volgendosi non più a merci ad alto "valore aggiunto" ma a beni di largo consumo (occhiali, penne a sfera, sedie da giardino, carte da gioco, interruttori, pentole ma anche medicinali, materiale medico, prodotti alimentari, giocattoli, ricambi per automobili e aerei) che più facilmente riescono ad eludere gli ordinari controlli a campione e possono essere distribuiti utilizzando i normali flussi commerciali rendendo difficilissima la loro intercettazione.

Oggi l'attività di contraffazione trova nuovi spazi grazie alle nuove tecnologie, all'incremento internazionale del commercio, allo sviluppo delle economie in transazione.

**I progressi in campo tecnologico** rendono possibile la contraffazione di prodotti ad alta tecnologia, normalmente considerati complicati da falsificare.

La macchina fotocopiatrice, ad esempio, rappresenta uno dei principali "attrezzi" da lavoro del contraffattore.

La vertiginosa **espansione del commercio internazionale** degli ultimi anni, agevolato dal progressivo smantellamento delle barriere doganali per facilitarne il flusso, contribuisce anche allo sviluppo del commercio di prodotti falsificati.

**Le economie emergenti** rappresentano habitat confacenti alla contraffazione. La loro veloce trasformazione economica, aiutata dalla presenza di manodopera a basso costo e disponibile ad essere fornita anche in modo clandestino o occasionale, non tiene conto del rispetto dei diritti della proprietà industriale.

L'attuale inclinazione del mercato mondiale a preferire il commercio dei cosiddetti **prodotti nuovi**, ovvero dei prodotti lavorati o semilavorati a discapito di quello delle materie prime, incoraggia la contraffazione.

Naturalmente, le merci trasformate ad alto valore aggiunto hanno più probabilità di essere imitate.

Tutti i Paesi, virtualmente, si potrebbero definire zone di consumo e di produzione di falsi.

Un possibile strumento di lotta al commercio internazionale delle merci falsificate potrebbe essere un allargamento delle misure di confine. È comunque improbabile ottenere risultati significativi a meno che non vengano aumentate le risorse disponibili agli uffici doganali da impiegare nella lotta alla contraffazione.

## LE DEFINIZIONI DI CONTRAFFAZIONE E PIRATERIA

I termini contraffazione e pirateria indicano quel complesso fenomeno caratterizzato da violazioni a leggi, norme, regolamenti che disciplinano la proprietà intellettuale o che ne regolano lo sfruttamento del diritto.

In alcune circostanze l'utilizzo dei termini non è univoco, addirittura l'accezione dei termini può differenziarsi da uno Stato ad un altro, ma anche all'interno dello stesso Paese a seconda degli attori che vi sono implicati.

Dalla contraffazione o pirateria, scaturiscono una serie di prodotti illeciti che possono raggrupparsi in due grandi tipologie:

- **le merci contraffatte**, cioè quelle merci che recano illecitamente un marchio identico ad un marchio registrato (definite dalla WTO, negli accordi TRIPs, "Counterfeit trademark goods"),
- **le merci usurpative** ovvero quelle riproduzioni illecite di prodotti coperti da copyright, modelli o disegni ("Pirated copyright goods").

Intorno a queste due preponderanti categorie si muove una fitta rete di attività illecite, o al limite del lecito.

### LA GEOGRAFIA DELLA CONTRAFFAZIONE

Sempre più difficile è individuare la reale provenienza dei prodotti contraffatti. La contraffazione e la pirateria sono ormai gestite da organizzazioni che fanno il possibile per mascherare la vera origine dei prodotti. Le merci imitate prendono le rotte più diverse, passano per molti Paesi attraverso itinerari secondari, prima di giungere nei luoghi di distribuzione.

È un problema che affligge tutto il mondo.


L'Estremo Oriente è indicato come la fonte principale delle contraffazioni, ma attivi sono anche i contraffattori del Centro e Sud America.

A livello europeo il fenomeno, oltre che in Italia, prospera anche in Turchia, Spagna, Portogallo e Paesi dell'ex Unione Sovietica.

In Africa il fenomeno interessa soprattutto Marocco, Tunisia ed Angola.

Secondo il Rapporto dell'Ufficio Imposte e Unione Doganale della Commissione Europea, nel 2003 i prodotti contraffatti intercettati alle frontiere esterne dell'UE provenivano per il 36,76% dalla Thailandia, per il 15,21% dalla Cina, per il 7,37% dalla Malesia, per il 5,37% da Hong Kong, per il 4,36% dalla Turchia, per il 3,71% dal Pakistan e per il 2,28% dal Belgio (v. Grafico 1).

A livello nazionale le aree maggiormente interessate al problema sono il napoletano, l'interland milanese e la provincia di Prato, dove è presente una radicata comunità cinese.



## LE CIFRE DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA

Quantificare il fenomeno della contraffazione e pirateria è realmente impossibile. La natura clandestina dell'attività non rende possibile la realizzazione di statistiche esatte.

Secondo il Counterfeiting Intelligence Bureau istituito dalla Camera di Commercio Internazionale (CCI), il valore delle merci contraffatte oscillerebbe fra il 5-7% del commercio mondiale, un valore di 200-300 miliardi di euro all'anno<sup>5</sup>.

I dati riportati dall'Agenzia delle Entrate mostrano un vertiginoso aumento del valore dei sequestri di prodotti contraffatti, che sono passati dai 3.500.000,00 euro dell'anno 2001 a 24.512.000,00 euro del 2002.

Da un'analisi successiva alla pubblicazione del Libro Verde, si stima che all'interno dell'Unione Europea, le merci contraffatte e usurpative rappresentano dal 5% al 10% delle vendite di pezzi di ricambio di autoveicoli, il 10% delle vendite dei CD e di audiocassette, il 16% delle vendite di film (videocassette e DVD) e il 22% delle vendite di calzature e articoli d'abbigliamento.

5 - "COUNTERING COUNTERFEITING A GUIDE TO PROTECTING & ENFORCING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS", Counterfeiting Intelligence Bureau, International Chamber of Commerce, 1997.

## I PROFITTI DEI CONTRAFFATTORI

I guadagni della contraffazione sono realizzati attraverso l'inganno ledendo i benefici posti in essere da una concorrenza leale fra i produttori. Il contraffattore, rivestendo falsamente l'identità di un produttore famoso, configura a danno dell'imprenditore imitato non più un reato di appropriazione indebita ma un vero e proprio reato di furto, cioè un reato contro la proprietà.

Il falsificatore evita gli investimenti necessari a creare prodotti originali, non ha alcun interesse ad investire nella qualità dei materiali, nei sistemi di controllo della qualità dei prodotti, nella ricerca e innovazione, nello sviluppo di tecniche di comunicazione e di vendita.

Nonostante i costi sostenuti per la produzione del prodotto contraffatto siano notevolmente più bassi del prodotto originale, il primo tende a confondersi con il secondo anche nel prezzo.

Nei Paesi in cui il fenomeno della contraffazione è dilagante i produttori stranieri hanno una particolare riluttanza ad investire poiché non possono contare sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Tali Paesi non solo perdono investimenti diretti esteri, ma restano fuori dal "know-how" straniero. Inoltre, i Governi rifugio dei contraffattori soffrono perdite fiscali, poiché i beni oggetto di contraffazione vengono distribuiti attraverso canali clandestini ed i contraffattori non sono propensi a pagare le tasse sui loro guadagni frutto di attività criminale.

## I CANALI DI COMMERCIALIZZAZIONE

La fase finale di vendita al pubblico avviene attraverso tre canali commerciali: uno dei questi è rappresentato dai mercatini o dalle vie delle grandi città, soprattutto ad opera di immigrati clandestini, soggetti che costituiscono l'ultimo anello di una catena di criminali, che proprio per il loro status,, risultano assai difficili da individuare ed identificare; c'è poi quello per corrispondenza, e soprattutto quello, sempre più in espansione, che utilizza la rete Internet; il terzo canale è quello che utilizza i regolari canali della distribuzione, ove i prodotti falsificati affiancano, nell'offerta al pubblico, quelli originali. In questo caso, per attirare alcuni commercianti si fa leva sul basso costo dei prodotti falsificati con la prospettiva di conseguire maggiori guadagni.

### IL SISTEMA PRODUTTIVO DEI FALSI

Per rendere difficilmente rintracciabile l'inizio del processo produttivo dei falsi, i contraffattori si servono di strutture organizzate sul modello di quelle ufficiali, utilizzando metodologie e tecnologie sempre più armonizzate con quelle del sistema industriale.

Spesso, le imprese nelle loro politiche commerciali preferiscono ricorrere ad un sistema decentrato di produttori terzisti, che dà luogo ad un procedimento a cascata di sub-terzisti, di sub-sub terzisti e così via.

In tal modo, le diverse fasi di produzione sono estremamente diffuse sul territorio, disperdendosi in molteplici rivoli dai quali è difficile risalire al committente originale.

Da questo sistema di sub-appalti scaturisce per i contraffattori la possibilità di "appropriarsi" indebitamente dell'utilizzo del marchio, in ciò favoriti anche dalla lacunosità della disciplina sull'utilizzo dei marchi di fabbrica; in questo senso un esempio sono le stamperie, che non sono tenute a chiedere ad un terzista di giustificare l'utilizzo dell'altrui marchio registrato in quanto non essendo lo stesso considerato licenziatario questo non è tenuto ad avere presso di sé la licenza.

Il terzista dal suo canto evita di esigere l'esibizione della licenza per non indisporre il committente e perdere la commissione. Preferisce, a fronte del rischio di eventuali controlli, nascondersi dietro la buona fede fondata sulla presunzione del possesso della licenza da parte del committente, venendo così meno, in molti casi, al rispetto delle regole che si definiscono di diligenza.

Questo meccanismo di decentramento a catena, pur offrendo alle imprese tutti i vantaggi della flessibilità, dà modo ai contraffattori di inserirsi in diverse fasi del processo produttivo, offrendo loro una seria opportunità di raggiungere l'obiettivo illecito dei loro traffici. Questa fitta rete è un ostacolo all'attività di investigazione delle forze di polizia.

L'attività di indagine dovrà infatti dedicarsi alla ricostruzione dei diversi passaggi e mancherà della componente "sorpresa".

Pertanto una fattiva collaborazione delle aziende, che sono a monte del processo produttivo, mediante opportuni monitoraggi nei rispettivi sistemi decentrati di produzione, consentirebbe alle forze di polizia di avere gli elenchi dei subfornitori e quindi di fare tempestivamente i riscontri necessari.

Inoltre per indirizzare opportunamente i controlli da parte delle forze

di polizia, sarebbe opportuno che queste fossero affiancate da personale specializzato, che metta a disposizione le competenze tecniche e merceologiche necessarie nei rispettivi settori d'indagine.

### I TRAFFICI DELLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI<sup>6</sup>

Le organizzazioni che gestiscono la contraffazione e la pirateria hanno investito ingenti quantità di denaro nella logistica industriale e creato un mercato di prodotti falsi o pirata sempre più difficile da intercettare. Le organizzazioni dei contraffattori rappresentano ormai delle strutture solide ed altamente professionali.

Il dossier dell'Ufficio Imposte e Unione Doganale della Commissione Europea rivela implicazioni delle organizzazioni dei contraffattori con le organizzazioni criminali internazionali, il commercio di prodotti contraffatti o pirata rappresenta un forte introito di denaro alla pari del narcotraffico e del commercio di armi.

Il traffico delle merci falsificate avviene per itinerari sicuri ed è sempre più palese la coincidenza di percorso e di tecnica con il narcotraffico.

Le organizzazioni nel trasferire le merci dal luogo di produzione a quello di distribuzione, tentano in primo luogo di confondere la provenienza, le merci contraffatte prima di arrivare sul luogo prescelto per la distribuzione passano attraverso Paesi definiti come "zone franche" (l'Africa, ad esempio, è spesso usata come Paese di transito delle merci) per essere poi riavviate verso Stati Uniti e Europa. Questo sistema viene definito "geopolitica della frode".

In alcune circostanze le merci contraffatte viaggiano nascoste in doppi fondi di containers, in altri casi i prodotti falsificati sono trasportati con i prodotti autentici; da non sottovalutare è anche il cosiddetto "ant-like traffic" (traffico formica) dei turisti che tornando dalle vacanze riportano qualche souvenirs contraffatto.

I grandi profitti generati dalla contraffazione e pirateria determinano per le organizzazioni criminali il ricorso a tecniche di ripulitura del denaro. Il "denaro sporco" viene così reinvestito sia nell'acquisto di materiale industriale più redditizio che servirà alla fabbricazione in serie di diversi prodotti sia per comprare prodotti contraffatti finiti da essere immessi sul mercato.

*6 - Dossier Ufficio  
Imposte e Unione  
Doganale della  
Commissione Europea*

## LA PROTEZIONE CONTRO LA CONTRAFFAZIONE

Le imprese non tengono nella dovuta considerazione il “rischio imitazione”, limitandosi ad agire non già in via preventiva per arginare il fenomeno bensì a posteriori per limitare le conseguenze dannose sulla propria immagine. Mancano delle efficaci politiche di security che dovrebbero essere applicate in via preventiva e non solamente quando il danno si è già verificato.

All'inizio degli anni '90, la maggior parte delle aziende preferiva esperire solo azioni civili contro i contraffattori piuttosto che informare la polizia o le autorità doganali; azioni che le imprese non perpetravano fino in fondo, accontentandosi semplicemente di far desistere il contraffattore attraverso le azioni cautelari.

Tuttavia, durante l'ultimo decennio, questo atteggiamento è cambiato facendo registrare un maggiore interesse nella collaborazione contro la contraffazione tra istituzioni pubbliche e imprese.

### LA DOVUTA DILIGENZA

L'uso della “dovuta diligenza” consiste, per il titolare di diritti di proprietà industriale nell'adottare tutte le misure necessarie a dimostrare, in un eventuale caso di contestazione, di aver tenuto nel proprio ambito un comportamento vigile e attento.

La “dovuta diligenza” potrebbe essere considerata come un mezzo legale per attivare i detentori di diritti di proprietà industriale, affinché adottino tutte le possibili procedure preventive anticontraffazione, per dimostrare in caso di falsificazioni la fondatezza del loro prodotto. Tale disciplina determina un beneficio per i consumatori nei casi in cui la falsificazione riguardi prodotti che possano arrecare rischi o danni alla salute, come nel caso di prodotti farmaceutici o dei pezzi di ricambio di motore, ma anche un beneficio per l'impresa che non subisce un danno di immagine.

La “dovuta diligenza” è costituita da una serie di misure attivate per ridurre gli effetti della contraffazione e permettere alle aziende di reagire più rapidamente ad eventuali casi di contraffazione.

La strategia della “dovuta diligenza” appartiene al campo dell'amministrazione del rischio dell'azienda: quest'ultima deve valutare ogni pericolo che affronta e deve saper mettere in atto le corrispondenti procedure di risposta che possono consistere in un controllo interno, in particolari forme di addestramento, nel rispetto di codici morali professionali.

Le tecniche anti-contraffazione, come ad esempio un maggior addestramento degli operatori degli uffici doganali o la presenza di particolari etichettature sulle merci, rappresentano un efficace supporto per i funzionari che hanno il compito di far rispettare i diritti di proprietà industriale.

### L'USO DI TECNOLOGIE ANTI-CONTRAFFAZIONE

Il considerevole ricorso degli ultimi anni alle tecnologie anti-contraffazione è determinato non solo dall'aumento delle vittime delle falsificazioni ma anche da un più agevole accesso a tecnologie dai costi più sostenibili.

La necessità principale di ogni sistema anti-contraffazione è cambiare il rapporto rischio/vantaggio in maniera da innalzare il rischio del contraffattore, minimizzandone il ritorno economico.

Per un contraffattore il costo totale del crimine include, da un lato, i costi diretti di produzione e di distribuzione delle falsificazioni, dall'altro il fattore rischio indiretto.

Il fattore rischio comporta il pericolo di essere scoperto, la possibilità di una condanna, la severità delle pene eventualmente comminabili. Il rischio varia considerevolmente da paese a paese.

Tuttavia cercare un mezzo di lotta alla contraffazione valido per tutti i Paesi, costituisce un obiettivo di difficile raggiungimento.

Il problema a questo punto è identificare, volta per volta, la più confacente tecnologia da applicare come rimedio ad ogni specifico problema.

In generale, la tecnologia deve essere efficiente in termini di costo, compatibile con la distribuzione del prodotto, adatta al consumatore, resistente e durevole.

La protezione efficace del prodotto, generalmente può essere realizzata soltanto usando una combinazione di differenti dispositivi di difesa.

È frequente avere un sistema di soluzioni che comprende una combinazione di tecnologie nascoste o evidenti.

Il dispositivo evidente o facilmente visibile è quello con cui il consumatore individua l'autenticità del prodotto.

Il dispositivo nascosto (o segreto) è custodito con attenzione dai produttori ed è rivelato solo ai preposti alla protezione del prodotto, poiché rappresenta un sistema di sicurezza di sostegno nel caso in cui il dispositivo evidente sia stato compromesso.

Le tecnologie disponibili sono raggruppate nelle seguenti categorie:

### TECNOLOGIE NEL CAMPO DELL'OTTICA.

Nel campo dell'ottica sono stati escogitati degli strumenti che coinvolgono l'uso della luce e delle sue proprietà. L'ologramma, ad esempio, è una registrazione della luce laser che permette a due o tre immagini tridimensionali di essere registrate su una superficie piana come modello di diffrazione di micro rilievo. L'uso dell'ologramma come dispositivo di sicurezza ha avuto successo per diversi fattori. ha un forte richiamo visuale ed è difficile e costoso da replicare.

Esistono altri dispositivi ottici, come le pellicole sottili otticamente variabili di materiale a riflessione catottrica e di immagini distorte.

### TECNOLOGIE ELETTRONICHE.

Le bande magnetiche sono le principali tecnologie elettroniche di sicurezza usate per proteggere bancomat e carte di credito. Esse sono in grado di memorizzare un considerevole numero di informazioni in forma di codice in particelle magnetiche che possono essere lette da uno scanner a contatto.

Un crescente apprezzamento come dispositivo anti-contraffazione lo ricevono le smart card, schede di plastica che incorporano un circuito integrato che fornisce i mezzi per scrivere o leggere le informazioni con vari gradi di sicurezza. Le schede telefoniche e le carte di credito sono buoni esempi di tecnologia "smart".

Le industrie del video, della registrazione e del software hanno dedicato molte energie nella ricerca per individuare i mezzi elettronici idonei a rappresentare un freno alla contraffazione e pirateria e continuano ad operare in tale modo. I sistemi sviluppati coinvolgono generalmente la crittografia elettronica, che mette i video originali in codice con un segnale di dispersione per confondere i videoregistratori durante la copiatura.

L'effetto è di rendere tutte le copie prodotte di qualità scadente e generalmente inguardabili.

Un altro sistema elettronico anti-contraffazione è una chiave hardware per impedire la pirateria del software.

### BIOTECNOLOGIE.

Le innovazioni in biotecnologia hanno migliorato la comprensione delle caratteristiche uniche delle proteine biologiche quali gli anticorpi, gli enzimi ed il DNA. L'identificazione di determinate strutture chimiche e delle loro potenzialità per produrre reazioni specifiche, ha reso la biotecnologia un campo sempre più importante fra le tecnologie anti-contraffazione.

### TECNOLOGIE NEL CAMPO DELLA CHIMICA.

Nel campo chimico, le tecnologie anti-contraffazione includono gli inchiostri termocromatici (o calore-reattivi) fotocromatici (o luce-reattivi). Questi sono usati soprattutto sulle etichette e sugli imballaggi dei prodotti. L'etichetta o l'imballaggio cambiano colore se esposti al calore o alla luce, l'effetto è generalmente reversibile.

Esistono inchiostri non visibili all'occhio umano che possono essere letti da dispositivi d'esplorazione di codice a barre. Questi sono stati usati nelle industrie farmaceutiche e in quelle dei profumi per autenticare i prodotti. Altri inchiostri reattivi cambiano il colore una volta messi in contatto con sostanze specifiche.

Un altro tipo di dispositivo anti-contraffazione in questo campo è l'uso dei tags di plastica.

Il tag è una particella di plastica virtualmente indistruttibile e microscopicamente piccola, con forma irregolarmente casuale, costituita fino a dieci strati di differenti colori. La sequenza dei colori denota il codice unico della modifica ed il numero totale di codici possibili varia fino a 4.5 miliardi. I tags possono essere applicati sia al prodotto che all'imballaggio in un certo numero di modi, compresa l'incorporazione con una vernice chiara.

## LA COOPERAZIONE PUBBLICO-PRIVATO

Considerando l'internazionalizzazione della contraffazione, la sua crescita e la sofisticazione delle frodi, imprenditori e autorità incaricate di tutelare i diritti di IP concordano che la loro cooperazione deve essere rafforzata.

Nel tempo, per combattere la contraffazione e la pirateria, sono state istituite diverse associazioni. La più vecchia associazione anti-contraffazione è la Union Des Fabricants nata alla fine dello scorso secolo. Moltissime sono state create negli ultimi 20 anni (v. Tabella 2).

Ogni associazione è costituita da un insieme di titolari di marchi, di studi legali o di altri enti interessati alla protezione della proprietà industriale, con legami particolarmente stretti con i governi nazionali, tanto da influenzarne la politica della lotta alla contraffazione. La tendenza corrente è di incoraggiare la formazione di gruppi anti-contraffazione in ogni nazione industrializzata.

Tabella 1. Lista delle organizzazioni anti-contraffazione.

BASE	ORGANIZZAZIONE	SIGLA
Bangladesh	Anti-Counterfiting Association	
Belgio	Anti-Counterfiting Association	BACA
Francia	Comité Colbert (beni di lusso)	
Francia	Union des Fabricantes	
Germania	Anti piracy Organisation	VBP
Ungheria	Brand Protection Association	BPA
Italia	Centro Studi Anticontraffazione	CSA
Italia	Istituto di Contromarca per la lotta alla contraffazione	INDICAM
Giappone	Custom IP Information Centre	CIPIC
Corea	Korean IP Office	
Olanda	Anti-counterfiting Foudation	
Filippine	COMPACT	
Filippine	The IP Association	IPA
Spagna	ANDEMA	
Svezia	Anti-Counterfeiting Group	ACG
Tailandia	Anti-Counterfiting Committee	MOEA
Regno Unito	Anti-Counterfeiting Group	ACG
Stati Uniti	International Anty-Counterfeiting Coalition	IACC
UK/Francia	Counterfeiting Inteligenze Bureau	CIB

### LA WORLD CUSTOMS ORGANIZATION - WCO

Nel 1995 l'Organizzazione Mondiale delle Dogane ha adottato un modello legislativo contenente provvedimenti concernenti le relazioni fra autorità doganali, titolari dei diritti, importatori ed esportatori, procedure per il trattamento dei prodotti contraffatti o pirata e procedure per i casi in cui le autorità doganali possano agire ex-officio nei confronti dei falsi.

Questo modello è utilizzato dai Governi nel predisporre normative volte alla lotta della contraffazione e pirateria. Allo stesso tempo rappresenta uno strumento con il quale i titolari di diritti di proprietà industriale richiedono alle autorità doganali di sospendere la distribuzione di prodotti sospettati di essere dei falsi.

Tuttavia, l'Organizzazione Mondiale delle Dogane dichiara esplicitamente che i detentori di diritti di copyright e di marchio hanno la responsabilità principale dell'assunzione delle misure idonee a salvaguardare i loro diritti.

Il modello riconosce che il ruolo delle autorità doganali è di assistere i detentori nel far rispettare i diritti di proprietà industriale.

L'Organizzazione Mondiale delle Dogane sta formalizzando la cooperazione fra imprenditori e autorità doganali attraverso memorandum d'intesa (MOU) tanto a livello internazionale quanto a livello nazionale. A livello internazionale, l'Organizzazione Mondiale delle Dogane ha concluso memorandum d'intesa dei diritti sulla proprietà industriale (IPR MOUs) con alcune organizzazioni, quali la Commercial Crime Services (ICC).

### L'INTERPOL

I team dell'Interpol specializzati nella lotta alla contraffazione, operano un monitoraggio continuo del problema a livello internazionale e si preoccupano di identificare un'azione a carattere sopranazionale idonea a frenare il problema.

In primo luogo, secondo l'Interpol, compito delle imprese è adoperarsi affinché tutti i crimini siano segnalati alle autorità competenti nel fare rispettare i diritti di proprietà industriale e che le denunce siano prontamente presentate.

In secondo luogo, occorre sradicare la convinzione, presente in alcuni Paesi, che la contraffazione sia una normale attività economica.

## LE POLICIES DEI GOVERNI

### GLI STATI UNITI

In uno studio preparato per l'International Intellectual Property Alliance, (IIPA) sulle industrie del copyright degli Stati Uniti, emerge che il copyright è l'industria in più rapida crescita negli USA e uno fra i maggiori settori dell'esportazione. Allo stesso tempo è quella che soffre le maggiori perdite finanziarie a causa della pirateria. A tale proposito, il governo degli Stati Uniti risulta essere il più attivo nella lotta contro pirateria.

Gli Stati Uniti hanno una sezione nel Trade Act che conferisce alla U.S. Trade Representative (USTR, 1997) la competenza e l'autorità per decidere se gli atti, le politiche e le pratiche dei paesi stranieri che trattengono rapporti commerciali con gli Usa siano tali da garantire in maniera sufficiente ed efficace i diritti di proprietà intellettuale o il rispetto dell'accesso giusto e leale al mercato Statunitense. Questa competenza, definita "Special 301" e perfezionata a seguito dell'Accordo dell'Uruguay Round, individua quali Paesi negano una protezione sufficiente ed efficace alla proprietà intellettuale, anche se adempienti agli obblighi dell'Accordo TRIPs, e indica quali possono essere definiti "priority foreign countries".

I "Priority foreign countries" sono i paesi che:

- hanno le politiche e le pratiche più onerose e con il maggior impatto negativo (reale o potenziale) sui prodotti degli Stati Uniti;
- non hanno iniziato trattative in buona fede o non si sono adoperati nelle trattative per risolvere tali problemi.

La US Trade Representative (USTR) intraprende ogni anno questa revisione delle pratiche straniere, ottenendo informazioni dal settore privato, dalle ambasciate americane all'estero, dai partner commerciali degli Stati Uniti.

Il Copyright Act e il Trademarks Act riconoscono inoltre la competenza alle autorità doganali di sequestrare e confiscare tutte le merci contraffatte bloccate alle frontiere e la facoltà di distruggerle nel caso in cui il titolare non acconsenta ad altri usi ( dal rapporto di servizio della dogana degli Stati Uniti del 1998 risulta che solo nel 1997 sono state sequestrate merci per un valore di 54 milioni US\$).

## LA POSIZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA PER ARGINARE LA PIRATERIA

L'orientamento della Comunità Europea è di procedere ad un'armonizzazione delle legislazioni nazionali in tutta l'Unione in materia di diritti della proprietà intellettuale eliminando le disparità relative all'applicazione effettiva dei diritti (come nel caso delle modalità di applicazione delle misure provvisorie che vengono adottate per salvaguardare gli elementi di prova, il calcolo dei danni o in quello delle modalità di applicazione delle procedure in caso di cessazione delle attività di contraffazione o di pirateria) In taluni Stati membri non sono disponibili misure e procedure, quali il diritto di informazione e il richiamo delle merci contestate immesse sul mercato a spese del contravventore. Tali disparità nuociono al buon funzionamento del mercato interno e rendono difficile una lotta efficace contro la contraffazione e la pirateria.

La Comunità Europea desidera allineare gli strumenti di tutela di diritto sostanziale e creare nuovi diritti unitari aventi estensione su tutto il territorio EU con provvedimenti volti alla protezione delle frontiere esterne per agire risolutamente contro i "grandi" trasgressori, nonché definire un quadro generale per lo scambio d'informazioni fra le competenti autorità nazionali.

Questo è il contenuto della proposta di direttiva presentata nel gennaio 2003 dalla Commissione europea relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

La proposta si basa sulle pratiche ottimali già presenti nelle legislazioni degli Stati membri che sono risultate maggiormente efficaci. Tra i provvedimenti che dovranno essere presi da tutti gli Stati membri in applicazione di tale proposta rientrano: ingiunzioni per bloccare la vendita di prodotti contraffatti e pirata, misure provvisorie quali il blocco cautelare dei conti bancari dei presunti contravventori, l'attribuzione alle autorità giudiziarie della competenza ad acquisire prove e ordinare agli autori delle violazioni di risarcire i titolari dei diritti per compensare le perdite subite. La proposta di direttiva chiede inoltre agli Stati membri di garantire che tutte le violazioni gravi dei diritti di proprietà intellettuale, come pure qualsiasi tentativo, complicità o istigazione di una violazione siano considerati reati passibili di sanzioni penali che possono arrivare fino a pene detentive.

### IL REGOLAMENTO DOGANALE

Ad integrazione della normativa emanata nel 1987, il Consiglio Europeo ha emanato il 22 dicembre 1994 il regolamento (CE) n. 3295/94 che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo delle merci contraffatte e falsificate. Il regolamento recentemente revisionato, la cui applicazione decorrerà dal 1 luglio 2004, stabilisce in maniera rigorosa le condizioni di intervento dell'autorità doganale nei confronti delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, nonché le misure che le autorità competenti devono adottare quando è stato accertato che le merci sopra indicate violano effettivamente un diritto di proprietà intellettuale.

Tuttavia, questa integrazione riguarda soltanto i movimenti di merci contraffatte e falsificate con riguardo ai paesi terzi, per cui i movimenti di merci all'interno della Comunità sfuggono al suo campo di applicazione.

### IL LIBRO VERDE

Nel 1998 la Commissione Europea, realizzando una consultazione degli ambienti interessati alla lotta della contraffazione e pirateria, ha redatto un Libro Verde per determinare l'impatto economico del fenomeno sul mercato unico, valutare l'efficacia delle legislazioni applicabili e suggerire possibili soluzioni per migliorare la situazione.

Il libro verde ha individuato i seguenti quattro campi d'intervento:

- 1) L'azione nel settore privato.
  - Sviluppare la cooperazione tra organizzazioni e associazioni d'impresa e pubbliche autorità
  - Coordinare delle basi di dati
  - Realizzare campagne d'informazione al pubblico
  - Migliorare la capacità processuale delle associazioni professionali
- 2) Efficacia dei dispositivi tecnici di sicurezza e di autenticazione.
  - Emanare una legislazione per vietare la fabbricazione e la distribuzione di dispositivi tecnici illegali e
  - istituire mezzi di ricorso contro la manipolazione dei dispositivi legittimi.

- 3) Le sanzioni e gli altri strumenti per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale.
- 4) La cooperazione amministrativa tra le autorità competenti.

A seguito dei risultati dell'indagine la Commissione Europea ha elaborato il seguente piano d'azione contro la contraffazione e la pirateria.

### IL PIANO D'AZIONE

- 1) Azioni urgenti
  - La Commissione Europea ha presentato una proposta di direttiva intesa a rafforzare gli strumenti per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale e a definire un quadro generale per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa;
  - la Commissione svilupperà, partendo da programmi già esistenti, delle azioni di formazione per i funzionari dei servizi repressivi, anche per quelli dei paesi candidati, nonché delle azioni di informazione e di sensibilizzazione del pubblico;
  - la Commissione continuerà ad attribuire la priorità alla lotta contro la contraffazione e la pirateria nel quadro dei negoziati sull'ampliamento;
  - la Commissione avvierà uno studio per la definizione di una metodologia per la raccolta, l'analisi e la comparazione dei dati in materia di contraffazione e pirateria;
  - la Commissione intende identificare presso di essa un punto di contatto che assicuri l'interfaccia tra i diversi servizi per quanto riguarda i lavori in materia di lotta alla contraffazione e alla pirateria e che faciliti la trasparenza nei confronti del mondo esterno.
- 2) Azioni a medio termine
  - la Commissione esaminerà l'opportunità di istituire meccanismi complementari di cooperazione amministrativa per combattere la contraffazione e la pirateria, in particolare tra le autorità nazionali competenti, ma anche tra queste e la Commissione;
  - la Commissione valuterà la necessità di presentare delle proposte per l'armonizzazione delle soglie minime delle sanzioni penali, per l'estensione delle competenze di Europol alla lotta contro la contraffazione e la pirateria nonché per l'istituzione di una struttura che consenta di accedere, ad esempio tramite un sito Internet, alle sentenze

pronunziate dai tribunali nazionali in materia.

3) Altre iniziative

- Nella presente comunicazione la Commissione formula delle raccomandazioni intese a utilizzare meglio i sistemi di informazione esistenti e a rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra il settore privato e le pubbliche autorità.

### LA PROPOSTA DI DIRETTIVA SULL'ENFORCEMENT

La proposta di direttiva riguarda l'armonizzazione in seno all'Unione Europea delle norme contro le violazioni di tutti i diritti di proprietà intellettuale (diritti d'autore e proprietà industriale, come ad esempio marchi, disegni e modelli).

Poiché è molto importante agire risolutamente contro i "grandi" trasgressori, la proposta di direttiva si concentra sulle violazioni compiute a scopi commerciali o che danneggiano gravemente i titolari di diritti. Oltre a sostenere la lotta contro le attività illecite, la proposta mira a incoraggiare gli scambi commerciali legittimi e lo sviluppo della società dell'informazione.

La proposta di direttiva chiede agli Stati membri di garantire che tutte le violazioni gravi dei diritti di proprietà intellettuale (deliberate su scala commerciale), come pure qualsiasi tentativo, complicità o istigazione in caso di violazione siano considerati reati passibili di sanzioni penali che possono arrivare fino a pene detentive.

La proposta va oltre gli accordi sugli Aspetti dei Diritti di Proprietà Intellettuale Attinenti al Commercio (ADPIC o Accordo TRIPs). Gli accordi ADPIC, conclusi dall'Organizzazione Mondiale per il Commercio, stabiliscono disposizioni di minima volta a garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale negli scambi commerciali ed applicabili in tutti gli Stati membri dell'UE.

La proposta di direttiva completa tali disposizioni aggiungendo le seguenti:

- divieto di fabbricazione, importazione e distribuzione delle apparecchiature utilizzate per falsificare i dispositivi di sicurezza così da indurre i consumatori a ritenere autentici articoli che in realtà non lo sono;
- introduzione, per gli organismi di tutela professionale e gli enti di gestione dei diritti (oltre che direttamente per i titolari dei diritti), del diritto di avviare procedimenti giudiziari;
- attribuzione, alle autorità giudiziarie, delle competenze necessarie per ordinare a chi venda prodotti contraffatti o pirata di fornire informazioni sulla provenienza delle merci, le quantità prodotte, consegnate e ordinate e sui prezzi e di identificare le persone coinvolte nelle reti di produzione e distribuzione;
- pubblicazione delle decisioni giudiziarie;
- ritiro, a spese dell'autore della violazione, delle merci oggetto di violazione di un diritto poste in vendita.

## IL CASO CINA

### I DATI DEL FENOMENO

Secondo il Rapporto della Fiscalità e Unione Doganale della Commissione Europea, tra il 2000 e il 2001, i beni contraffatti bloccati dalle Autorità doganali ai confini della Comunità sono aumentati del 39% (v. Tabella 2).

Come evidenziato nel Grafico1, in testa tra i “Paesi esportatori di falsi” sul mercato dei Quindici, c’è la Thailandia seguita dalla Repubblica Popolare Cinese, dalla Turchia e dalle economie emergenti di Hong Kong e della Repubblica Ceca.

FONTE:  
dati Commissione  
Europea.

Tabella 2. Prodotti sequestrati dalle Autorità Doganali ai confini della CE

PRODOTTI	PRODOTTI SEQUESTRATI DALLE AUTORITÀ DOGANALI 2000	PRODOTTI SEQUESTRATI DALLE AUTORITÀ DOGANALI 2001	Var. %	PRODOTTI SEQUESTRATI DALLE AUTORITÀ DOGANALI 2002	Var. %
generi alimentari, alcolici e altre bevande	2.340.334	4.106.663	75,5%	841.259	-79,5%
profumi e cosmetici	92.650	26.417	-71,5%	112.132	324,5%
abbigliamento e accessori	4.622.181	4.782.672	3,5%	9.243.074	93,3%
a) abbigliamento sportivo	573.212	340.432	-40,6%	378.252	11,1%
b) abbigliamento (pret-à-porter)	1.876.068	1.795.834	-4,3%	3.067.583	70,8%
c) accessori	2.172.901	2.646.406	21,8%	5.797.238	119,1%
apparecchiature elettroniche	292.022	1.026.517	251,5%	1.763.054	71,8%
materiale informatico	66.115	103.327	56,3%	47.184	-54,3%
CD (audio, giochi...) DVD	8.842.075	39.737.512	349,4%	11.975.237	-69,9%
orologi e gioielli	3.488.748	746.942	-78,5%	424.168	-43,2%
giocattoli	6.819.113	1.565.578	-77,0%	1.124.756	-28,2%
altri prodotti (medicine, ricambi auto)	41.227.308	42.325.869	2,7%	28.059.765	-33,7%
sigarette	-	-	-	31.360.411	
<b>TOTALE EU</b>	<b>67.724.431</b>	<b>94.421.497</b>	<b>39,4%</b>	<b>84.951.039</b>	<b>-10,0%</b>

Verso il mercato italiano invece (v. Tabella 3 e 4) il primato di esportatore di marchi contraffatti è detenuto dalla Repubblica Popolare Cinese. Negli ultimi anni, in Cina, la produzione di imitazioni e di falsi ha raggiunto dimensioni preoccupanti e imprevedibili, tanto che la Repubblica Popolare Cinese dal 1995 ad oggi ha accumulato ben 260 indagini per contraffazione presso la World Trade Organization (WTO).

FONTE:  
dati Commissione  
Europea.

*Tabella 3 - Provenienza dei prodotti contraffatti bloccati dalle Autorità doganali ai confini dell'Italia, espressi in percentuale della totalità dei prodotti contraffatti - anno 2001.*

	CINA	TAIWAN	HONG KONG	TURCHIA	U.A.E.	TAILANDIA	ALTRI
generi alimentari, alcolici e altre bevande							
profumi e cosmetici							
abbigliamento e accessori	87%			2%	1%	5%	5%
abbigliam. sportivo	100%						
abbigliam. (pret-à-porter)	55%		3%	6%	3%	13%	20%
accessori	92%				2%	4%	2%
apparecchiature elettroniche	39%	21%	27%				13%
materiale informatico							17%
CD (audio, giochi...) DVD							
orologi e gioielli	37%	35%	11%				17%
giocattoli	81%		14%				5%
altri prodotti (medicine, ricambi auto)	42%		5%	16%	26%		11%
<b>media prodotti</b>	<b>67%</b>	<b>28%</b>	<b>12%</b>	<b>11%</b>	<b>8%</b>	<b>7%</b>	<b>11,25%</b>

## L'INDUSTRIA DEL FALSO S.P.A.

FONTE:  
dati Commissione  
Europea.

Tabella 4 - Provenienza dei prodotti contraffatti bloccati dalle Autorità doganali ai confini dell'Italia, espressi in percentuale della totalità dei prodotti contraffatti - anno 2003

	CINA	HONG KONG	TAILANDIA	TURCHIA	U.A.E.	KOREA DEL SUD	SRI LANKA
generi alimentari, alcolici e altre bevande							
profumi e cosmetici							
abbigliamento e accessori	24%	50%	20%	2%	2%		2%
abbigliam. sportivo	8%	31%	53%	8%			
abbigliam. (pret-à-porter)	37%	37%	13%		3%		13%
accessori	28%	64%	4%		4%		
apparecchiature elettroniche	50%	50%					
materiale informatico							
CD (audio, giochi...) DVD							
orologi e gioielli	100%						
giocattoli	77%	8%	15%				
altri prodotti (medicine, ricambi auto)	100%						
sigarette						100%	
<b>media prodotti</b>	<b>67%</b>	<b>28%</b>	<b>12%</b>	<b>11%</b>	<b>8%</b>	<b>7%</b>	<b>11,25%</b>

Le aziende cinesi adottano una concorrenza imitativa particolarmente aggressiva, sfruttando fiere ed eventi internazionali per acquisire dati ed informazioni, comprando i macchinari ( l'Italia nei primi 5 mesi del 2003 ha esportato in Cina macchine ed utensili per un valore di 96 milioni di euro, con un incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente del 25 %)7, studiando i prodotti, e cercando di riprodurli in maniera fedele. Il Rapporto della Commissione afferma che i falsi sono così buoni che per i consumatori diventa sempre più difficile individuare le differenze

7 - Dati ICE  
Sistema Informativo  
Nazionale per il  
Commercio Estero.

## LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Le economie in via di sviluppo appaiono culle confacenti al plagio per il basso costo della manodopera locale, per le privilegiate condizioni fiscali, per l'attuazione non uniforme delle disposizioni in materia di proprietà industriale.

Nella Repubblica Popolare Cinese, ad esempio, le disposizioni in materia di proprietà industriale vengono applicate in modo non uniforme. L'interpretazione e l'applicazione della normativa è demandata ad autonomie territoriali, le Corti Locali, i cui giudici sono spesso subordinati alle forti pressioni politiche dei governi locali ed un tempo possedevano una competenza piuttosto limitata sul "diritto delle proprietà intellettuali".

Gli strumenti di tutela alle violazioni dei diritti della proprietà industriali, pur se previsti, hanno una debolissima applicazione. Vi è la possibilità di proporre un ricorso amministrativo, di intentare una causa civile, di sporgere denuncia penale ed infine, in casi particolari, ci si può rivolgere anche all'autorità doganale.

Ecco una sintetica descrizione dei singoli strumenti:

**1-Ricorso amministrativo.** Il ricorso amministrativo per la violazione di un marchio va presentato alla Sezione Marchi del competente ufficio dello State Administration for Industry and Commerce (SAIC). Con tale procedimento, che presenta il vantaggio della rapidità di esecuzione e dei bassi costi, si può ottenere la cessazione immediata della produzione in violazione del marchio, il sequestro e la distruzione dei beni oggetto della violazione, i macchinari e gli eventuali modelli o stampi utilizzati per la produzione dei medesimi, l'imposizione di sanzioni amministrative, nonché la condanna del colpevole al risarcimento del danno (anche se raramente per somme significative).

**2-La causa civile.** In passato era sicuramente sconsigliabile cercare tutela del proprio marchio in un'aula di tribunale, principalmente a causa della scarsa competenza dei giudici in materia. Negli ultimi anni le cose sembrano cambiate e la maggior parte delle corti delle principali città cinesi sono ora dotate di sezioni specializzate a trattare le cause in materia di diritti di proprietà industriale. I tempi ed i costi di un procedimento civile rispetto a quello amministrativo sono più elevati, ma il primo resta comunque preferibile nel caso in cui i fatti o le problematiche giuridiche sottese alle controversie rivestano una particolare complessità, così come nel caso in cui obiettivo dell'attore sia principalmente quello di ottenere un alto risarcimento dei danni.

**3-La denuncia penale.** Per quanto ad oggi non risulti nella pratica

molto utilizzata, fornisce al titolare del diritto di marchio un importante strumento di pressione nei confronti dei responsabili della violazione, tanto più che lo stesso può ritirare la denuncia anche senza il consenso del giudice, rendendo il procedimento penale un prezioso strumento di “negoiazione”. Le pene in materia di violazione dei marchi vanno sino ad un massimo di 7 anni di reclusione e alla detenzione si aggiungono sanzioni pecuniarie.

In Cina la contraffazione o la produzione di prodotti derivanti dalla violazione di diritti della proprietà intellettuale è soggetta, in via amministrativa, ad una sanzione pecuniaria o, in via penale quando il valore dei prodotti contraffatti supera una soglia di valutazione prestabilita. L'esistenza di questa “competenza per valore” genera una particolare prassi: l'autorità amministrativa utilizza come base di calcolo per l'attribuzione della propria competenza il prezzo di produzione dell'oggetto contraffatto; l'Autorità Giudiziaria invece utilizza come base per il calcolo della medesima soglia di intervento il prezzo di mercato del prodotto contraffatto. Pertanto, si assiste ad un innalzamento della soglia di competenza dell'Autorità amministrativa giustificato dalla circostanza che le sanzioni previste nel ricorso amministrativo costituiscono importanti entrate.

**4-Il sistema di tutela doganale** cinese può essere attivato solo in presenza di marchi registrati presso l'Autorità doganale.

L'Autorità doganale cinese può attivarsi di propria iniziativa ovvero a seguito di un'apposita istanza presentata dal titolare del diritto che si assume violato nel caso concreto.

L'attivazione della Dogana è subordinata alla prestazione di un'adeguata garanzia da parte del titolare del marchio, in particolare si tratta di una garanzia pari al costo C.I.F. (costo, assicurazione e nolo) per i beni importati ed al costo F.O.B. (franco a bordo) per i beni esportati.

Il soggetto che ha subito il sequestro può anche richiedere il dissequestro dei beni, rilasciando a sua volta una garanzia pari al doppio di quella prestata dal titolare del marchio.

Le parti hanno la possibilità di sottoporre la questione alle Autorità amministrative o giudiziarie competenti.

Qualora ciò non avvenga è l'Autorità doganale, una volta espletate le necessarie indagini ed accertata l'eventuale contraffazione del marchio, che dispone la confisca dei beni e la loro distruzione qualora il marchio illegittimo non sia eliminabile, ovvero la rimozione del marchio e la vendita dei medesimi beni una volta così “regolarizzati”. L'importo ricavato dalla vendita dei beni viene destinato a scopi di pubblica utilità.

L'Autorità doganale ha altresì il potere di condannare i responsabili a sanzioni pecuniarie comprese nei limiti per la garanzia (quindi, pari al costo C.I.F. per i beni importati ed al costo F.O.B. per i beni esportati).

In uno scenario di questo genere la nuova legge doganale, entrata in vigore nel mese di gennaio dell'anno 2001, ha previsto un ulteriore rafforzamento della tutela dei diritti di proprietà intellettuale richiedendo agli importatori, agli esportatori ed ai loro agenti la produzione di specifica documentazione in grado di comprovare che i beni oggetto dell'operazione doganale non violino le leggi in materia di diritti di proprietà intellettuale.

### LA RAPIDA ESPANSIONE ECONOMICA DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Sugli scenari del commercio internazionale l'ascesa della Repubblica Popolare Cinese appare sempre più rilevante: è il quinto importatore (dopo Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Giappone, avendo scavalcato Italia, Canada e Francia) ed il quarto esportatore mondiale (dopo Stati Uniti, Germania e Giappone). E' il primo fornitore degli Stati Uniti, dopo aver superato il Giappone, e sta sempre più assumendo un ruolo centrale come cliente: tra il 1997 e il 2001 le esportazioni americane (in dollari correnti) sono cresciute complessivamente del 6,1%, quelle verso Cina e Hong Kong del 19%.

La modesta crescita del commercio mondiale nel 2002 è stata essenzialmente trainata da Nord America, Asia ed economie in transizione. Quasi il 50% della crescita in volume delle importazioni mondiali è attribuibile ai soli Stati Uniti, Cina e India. Praticamente nullo è stato invece il contributo delle importazioni della UE e del Giappone<sup>8</sup>.


Secondo i dati ICE in nove anni, dal 1993 al 2001, le importazioni italiane di prodotti cinesi sono aumentate da 1.305 a 3.992 milioni di dollari con una variazione media annua del 22,9%, il maggior incremento si è registrato tra il 1999 e il 2000 passando da 2.930 a 3.802 milioni di dollari con un incremento dunque del 29,7%.

Analizzando ad esempio le quote di mercato dei principali Paesi dai quali l'UE importa prodotti del settore tessile-abbigliamento, la Repubblica Popolare ha visto crescere la propria quota dal 10% del 1995 ad oltre il 14% del 2000. Anche la Turchia ha accresciuto la propria quota passando dal 9,4% al 10,7%, seguita dall'India e da Hong Kong.

8 - "TENDENZE DELL'INDUSTRIA ITALIANA I SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA NEL 2002"  
*Confindustria*  
*Centro Studi,*  
*giugno 2003*

Separando i due comparti, si rileva che nel settore Tessile (v. Grafico 2) il principale Paese dal quale l'UE acquista è la Turchia, con una quota del 11,7%; invece nel comparto dell'Abbigliamento (v. Grafico 3) la Cina è riuscita a penetrare maggiormente nei mercati europei con una quota che nel 2001 ha raggiunto il 16,4%.


Grafico 2 - quote di mercato dei principali Paesi dai quali l'UE importa prodotti del settore tessile - Anno 2001



FONTE:  
elaborazione IPI-  
Dipartimento  
Analisi Economiche  
e Statistiche su dati  
Euratex

	TESSILE	
	1995	2001
Turchia	7,90%	11,70%
Cina	7,90%	10,70%
India	10,30%	10,30%
USA	8,90%	7,10%
Svizzera	10,30%	6%

Grafico 3 - quote di mercato dei principali Paesi dai quali l'UE importa prodotti del settore abbigliamento- Anno 2001



ABBIGLIAMENTO		
	1995	2001
Cina	12,8%	16,4%
Turchia	11,0%	11,3%
Romania	3,4%	6,3%
Tunisia	6,0%	5,6%
Bangladesh	3,4%	5,4%

■ 1995 ■ 2001

FONTE:  
elaborazione  
IPI- Dipartimento  
Analisi Economiche  
e Statistiche su dati  
Euratex

## LA REPUBBLICA POPOLARE CINESE E LA WORLD TRADE ORGANIZATION

La rapida crescita economica della Repubblica Popolare Cinese è stata sicuramente favorita dall'ingresso nella WTO correlato ad un programma di riforme istituzionali.

L'entrata nella World Trade Organization (WTO) dei Paesi meno avanzati sta portando loro dei frutti, ma allo stesso tempo i Paesi a sviluppo avanzato sentono le proprie economie minacciate ed invocano misure di salvaguardia della reciprocità dei mercati.

Frenare la contraffazione e la pirateria è fra gli obiettivi della World Trade Organization: gli Stati membri infatti devono adeguarsi ai seguenti standard di protezione della proprietà industriale previsti nei cosiddetti Accordi TRIPs:

- l'obbligo generale di attuare misure concrete per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale, tra cui misure di protezione provvisorie e rimedi che siano dissuasivi;
- aspetti fondamentali in tema di procedimento civile o amministrativo: procedure leali ed eque, norme applicabili in materia di produzione di prove;
- la messa a disposizione di alcuni rimedi civili (o amministrativi), quali, ad esempio, ingiunzioni, risarcimento dei danni, sequestro o rimozione delle merci costituenti violazione e , a titolo facoltativo, diritto d'informazione;
- requisiti minimi delle misure provvisorie per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
- in alcuni casi il ricorso a procedimenti penali e a sanzioni penali.<sup>9</sup>

Il protocollo di accesso alla WTO ratificato dalla Repubblica Popolare Cinese prevede un periodo di 12 anni durante il quale il Paese dovrà adeguarsi alle disposizioni dell'Organizzazione, il processo d'adeguamento conterà in particolare nell'eliminazione delle barriere doganali verso i prodotti provenienti da tutti gli altri Paesi membri, e viceversa.

Gli Stati membri possono, nel corso del processo di liberalizzazione verso i prodotti cinesi, adottare misure di salvaguardia transitorie per difendere specifici settori dell'economia che possano entrare in grave crisi a seguito dell'improvvisa apertura alla concorrenza cinese.

Il consiglio dell'UE ha così approvato il 28 gennaio 2003 lo strumento di salvaguardia verso la Cina, il cosiddetto TPSSM ( Transitional Product-Specific Safeguard Measure).

<sup>9</sup> Nel 2001 nella Repubblica Popolare Cinese sono entrate in vigore le modifiche alla legge brevetti vigente. Le modifiche apportate rendono il sistema cinese maggiormente progredito, aumentando il livello di protezione offerto al titolare del brevetto. Tra le più rilevanti si possono citare:

- l'introduzione del concetto secondo il quale l'offrire in vendita prodotti contraffatti equivale a contraffare gli stessi,
- l'inversione dell'onere della prova, essendo ora a carico del contraffattore la dimostrazione che il prodotto sia stato ottenuto attraverso canali ufficiali,
- la previsione della possibilità di adottare provvedimenti d'urgenza a tutela dei titolari di brevetto.

Il TPSSM consente di difendere le imprese comunitarie attraverso l'introduzione di dazi di salvaguardia e di quote.

L'attivazione di misure di salvaguardia è possibile quando: il mercato UE è in crisi o a rischio di grave crisi a causa dell'incremento di importazioni dalla Cina di prodotti simili o direttamente competitivi con quelli comunitari.

In tal caso è necessario appurare che:

1. le importazioni dalla Cina crescano rapidamente e che
2. tali importazioni siano causa (test di nesso causale) di danno materiale o minaccia di danno materiale per l'industria comunitaria.
3. Per analizzare queste due condizioni la Commissione esamina:
  - il trend delle importazioni (deve essere visibile un inesorabile incremento dalla Cina);
  - l'effetto di queste importazioni sull'industria comunitaria produttrice dei beni oggetto di indagine (deve esistere un pregiudizio dell'industria comunitaria);
  - l'effetto di queste importazioni sui prezzi dei prodotti europei esaminati.

La Comunità Europea, rivela, nei confronti del Transitional Product-Specific Safeguard Measure (TPSSM), una certa diffidenza, poiché si è sempre mostrata estremamente cauta nell'utilizzo di misure di salvaguardia ed allo stesso tempo favorevole all'uso dei dazi anti-dumping, in quanto le prime appaiono più ostili rispetto ai secondi. Al contrario, c'è chi sostiene che l'introduzione del Transitional Product-Specific Safeguard Measure (TPSSM), con i suoi requisiti flessibili ed il suo processo decisionale peculiare potrebbe indicare un'inversione di tendenza, in riferimento soprattutto all'apertura dell'UE dal 2004, l'UE ai paesi che sono forti utilizzatori delle misure di salvaguardia.

## BIBLIOGRAFIA

*“Promuovere l’innovazione tramite il brevetto”* COM(97)314  
libro verde sul brevetto comunitario e sul sistema dei brevetti in Europa -  
Commissione delle Comunità europee, Bruxelles, giugno 1997.

*“La lotta alla contraffazione ed alla pirateria nel mercato interno”*  
COM(98)569 - libro verde Commissione delle Comunità europee,  
Bruxelles, ottobre 1998.

*Rapporto sulle risposte al libro verde - “la lotta alla contraffazione ed alla  
pirateria nel mercato interno”*  
Commissione delle Comunità europee, Bruxelles, giugno 1999.

*“Seguito da dare al Libro verde sulla lotta contro la contraffazione e la pirateria  
nel mercato interno”* COM(2000)789 Comunicazione della Commissione  
al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato economico e sociale,  
Bruxelles novembre 2000.

Proposta di direttiva del parlamento Europeo e del Consiglio *“relativa alle  
misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà  
intellettuale”* 2003/0024(COD) Bruxelles gennaio 2003

*Countering Counterfeiting. A guide to protecting & enforcing intellectual property  
rights*, Counterfeiting Intelligence Bureau, International Chamber  
of Commerce, 1997.

*Rapporto OCDE “The Economic Impact of Counterfeiting”* 1998

*“Innovazione e contraffazione l’antitesi del 2000”*  
Rivista della Guardia di Finanza n. 3 1999

*Tendenze dell’industria italiana i settori di attività economica nel 2002*,  
Confindustria Centro Studi, giugno 2003.

*La minaccia della contraffazione, rapporto Indicam*,  
[www.indicam.it/intro.html](http://www.indicam.it/intro.html)

*Sistema Informativo Nazionale per il Commercio Estero*  
[www.ice.it](http://www.ice.it)

*Rapporto della Fiscalità e Unione Doganale della Commissione Europea*  
[http://europa.eu.int/comm/taxation\\_customs/customs/customs.htm](http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/customs.htm)